DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 9 aprile 1968
recante modifica dello statuto del Comitato consultivo per la formazione professionale

(68/189/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 128,

vista la decisione del Consiglio, del 2 aprile 1963, relativa alla determinazione dei principi generali per l'attuazione di una politica comune di formazione professionale (1), in particolare il quarto principio, ultimo comma,

visto lo statuto del Comitato consultivo per la formazione professionale (2), in particolare l'articolo 5,

considerando che l'esperienza ha mostrato quanto siano dannose le conseguenze dell'interruzione dei lavori del Comitato per la formazione professionale, dovuta all'eventuale vacanza tra la scandenza e il rinnovo del mandato dei membri del Comitato stesso ;

Previo parere della Commissione che all'uopo ha consultato il Comitato consultivo per la formazione professionale,

DECIDE :

Articolo unico

Le disposizioni dell'articolo 5 dello statuto del Comitato consultivo per la formazione professionale sono sostituite dalle disposizioni seguenti :

« La durata del mandato dei membri e dei supplenti è di due anni. Il mandato è rinnovabile.

Alla scadenza del loro mandato, i membri ed i supplenti restano in carica sino alla loro sostituzione o al rinnovo del mandato. »

Fatto a Lussemburgo, addí 9 aprile 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. FAURE

(1) GU n. 63 del 20. 4. 1963, pag. 1338/63.
(2) GU n. 190 del 30. 12. 1963, pag. 3090/63.